

COMUNE DI MENDICINO

Piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate e delle partecipazioni societarie.

(Articolo 1 commi 611 e seguenti della legge 190/2014)

INDICE

1. Premessa
2. Operazioni
3. Finalità istituzionali
4. Le partecipazioni dell'ente
5. Relazione tecnica - Piano operativo di razionalizzazione

1. PREMESSA

Contenimento e coordinamento della finanza pubblica nonché buon andamento dell'azione amministrativa sono i principi generali cui si ispira il piano operativo di razionalizzazione i cui risultati si aspettano già per la fine del 2015. La norma di riferimento per l'avvio del procedimento è il contenuta nel comma 611, articolo 1, della Legge 190/2014 (legge di stabilità per il 2015) che prevede l'approvazione di un piano operativo di razionalizzazione delle società partecipate da attuare attraverso deliberazioni consiliari.

Il piano, adottato dal Sindaco, contiene tempi di attuazione e il dettaglio dei risparmi da conseguire, deve essere trasmesso alla competente sezione regionale di controllo della Corte dei conti. Il piano di razionalizzazione, va pubblicato anche sul sito internet dell'amministrazione. e pubblicato nel sito internet dell'amministrazione (D.Lgs. n. 33/2013).

2. OPERAZIONI

Approvato il piano operativo questo dovrà essere attuato attraverso deliberazioni del consiglio che potranno prevedere cessioni, scioglimenti, accorpamenti, fusioni.

Il comma 613 della legge di stabilità precisa che, nel caso le società siano state costituite (o le partecipazioni acquistate) "*per espressa previsione normativa*", le deliberazioni di scioglimento e di liquidazione e gli atti di dismissione sono disciplinati unicamente dalle disposizioni del codice civile e "*non richiedono né l'abrogazione né la modifica della previsione normativa originaria*".

Il comma 614 della legge 190/2014 estende l'applicazione, ai piani operativi in esame, dei commi 563-568-ter della legge 147/2013 in materia di mobilità del personale, gestione delle eccedenze e di regime fiscale agevolato delle operazioni di scioglimento e alienazione.

Nel caso di scioglimento, se è deliberato entro il 6 maggio 2016 (24 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014) atti e operazioni in favore di pubbliche amministrazioni in conseguenza dello scioglimento sono esenti da imposte. L'esenzione si estende a imposte sui redditi e IRAP. Non si estende all'IVA, eventualmente dovuta. Le imposte di registro, ipotecarie e catastali si applicano in misura fissa.

Se lo scioglimento riguarda una società controllata indirettamente: le plusvalenze realizzate in capo alla controllante non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta; le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

Nel caso della cessione del capitale sociale, se l'alienazione delle partecipazioni avviene ad evidenza pubblica deliberata entro il 6 maggio 2015 (12 mesi dall'entrata in vigore della legge 68/2014 di conversione del DL 16/2014), ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP, le plusvalenze non concorrono alla formazione del reddito e del valore della produzione netta e le minusvalenze sono deducibili nell'esercizio in cui sono realizzate e nei quattro successivi.

L'evidenza pubblica, a doppio oggetto, riguarda sia la cessione delle partecipazioni che la contestuale assegnazione del servizio per cinque anni.

In caso di società mista, al socio privato detentore di una quota di almeno il 30% deve essere riconosciuto il diritto di prelazione.

3. FINALITÀ ISTITUZIONALI

La legge 190/2014 conserva espressamente i vincoli posti dai commi 27-29 dell'articolo 3 della legge 244/2007, che recano il divieto generale di *“costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né assumere o mantenere direttamente partecipazioni, anche di minoranza, in tali società”*.

È sempre ammessa la costituzione di società che producano servizi di interesse generale, che forniscano servizi di committenza o di centrali di committenza a livello regionale a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici.

L'acquisto di nuove partecipazioni e, una tantum, il mantenimento di quelle in essere, devono sempre essere autorizzate dall'organo consiliare con deliberazione motivata da trasmettere alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

4. LE PARTECIPAZIONI DELL'ENTE (partecipazioni a società, associazioni, convenzioni, unioni, consorzi)

Il Comune di Mendicino non detiene direttamente o indirettamente partecipazioni societarie.

Il Comune di Mendicino partecipa però al Consorzio Vallecrati per come segue

Ragione sociale	Consorzio Valle Crati
P. IVA	01939430789
data inizio	23.1.1993
scadenza	23.1.2092

rappresentanti Amministrazione	Cons. Francesco Gervasi
onere a carico dell'Ente	€ 10.418,64
Finalità	risanamento, difesa, tutela e salvaguardia dell'ambiente dei Comuni

Il Comune partecipa al Consorzio Valle Crati con una quota, stabilita in ragione del numero di abitanti, pari ad € 10.418,64 (ultimo dato trasmesso dal Consorzio).

E' un consorzio a cui partecipano alcuni comuni dell'hinterland della valle del fiume Crati, avente ad oggetto la gestione integrata dei rifiuti solidi liquidi ed urbani e la gestione integrata della depurazione delle acque reflue urbane. Nei confronti del Comune di Mendicino il Consorzio eroga attualmente parte del servizio di depurazione, per il quale è inoltre in itinere la procedura di allacciamento della quasi totalità della rete fognaria ad un esistente depuratore consortile.

I criteri proposti dal comma 611 della legge 190/2014, riguardo alle società di gestione dei servizi, prevedono l'aggregazione delle società di servizi pubblici locali di rilevanza economica. La norma, quindi, non obbliga alla soppressione di tali società (lett. d).

E' intenzione dell'amministrazione mantenere la partecipazione, seppur minoritaria, Consorzio in quanto la partecipazione è indispensabile per la gestione del servizio di depurazione; Per il possesso di una quota minima e l'assenza di propri rappresentanti in seno al Cda il comune non è sicuramente in grado di esercitare un'influenza dominante nell'assemblea consortile e di assumere decisioni di tipo amministrativo.

5. RELAZIONE TECNICA - PIANO OPERATIVO DI RAZIONALIZZAZIONE

Con la presente relazione vengono fornite le indicazioni idonee a chiarire – sotto il profilo logico-giuridico - l'iter procedimentale seguito nella predisposizione del piano di razionalizzazione di cui al comma 612 dell'art. 1 l. 190/2014.

Il documento intende rappresentare le necessarie ragioni giuridiche, economiche, tecniche ed organizzative poste dall'ente a base delle decisioni presenti nel piano medesimo, che in attuazione del novellato disposto normativo si sintetizzano nella conferma della partecipazioni attualmente esistenti in quanto ritenute strettamente necessarie al perseguimento delle finalità istituzionali del Comune di Mendicino.

L'impatto di valutazioni rispetto al permanere o meno dell'indispensabilità di tali partecipazioni, è legato principalmente all'aspetto dell'effettivo utilizzo dei servizi che ne derivano, per quanto concerne il Consorzio Valle Crati.

Il servizio di depurazione è da ascrivere ai servizi pubblici di rilevanza economica.

L'esito complessivo risulta essere la conferma di tutte le partecipazioni attualmente esistenti detenute dal Comune.
